

# STATUTO

## FONDAZIONE MENOTTI BASSANI ONLUS



Laveno Mombello (VA)



# FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI MENOTTI BASSANI - ONLUS

## Laveno Mombello

### STATUTO

#### PREMESSE

##### **Le origini: aiuto ai contadini**

Con disposizione testamentaria 13 novembre 1869, il Sacerdote Leopoldo Perabò De Colombani fondava l'Opera Pia Perabò allo scopo di istruire i paesani di Cerro Lago Maggiore (oggi frazione del comune di Laveno Mombello) e dei comuni limitrofi nella messa a coltura dei terreni incolti.

Lasciò all'Opera gran parte dei suoi beni, tra cui il Palazzo Perabò nel centro di Cerro. L'Istituzione venne eretta in Ente Morale nel 1884 e con lo statuto approvato nel 1885 assunse la denominazione di Istituto Pio Perabò.

##### **La trasformazione dello scopo**

Nel volgere dei successivi decenni la popolazione dei comuni (Laveno, Mombello, Cerro, Leggiuno), con lo sviluppo industriale, si trasformava da agricola in operaia. La possibilità di perseguire i fini statuari si riduceva anche per effetto dell'inflazione.

Il venir meno della famiglia agricola patriarcale poneva nuovi problemi assistenziali, tra i quali il ricovero di inabili e anziani. Nel 1943 il Palazzo Perabò venne adibito al ricovero degli anziani.

Lo Statuto originario dell'Ente venne riveduto e con il nuovo Statuto del 1958 l'Opera Pia Perabò aggiungeva alle proprie finalità l'assistenza ai vecchi ed ai poveri d'ambo i sessi, assumendo la denominazione "Casa di Riposo Perabò – Opera Pia".

Nel 1960 assunse la Presidenza del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia l'avvocato Franco Bassani, un imprenditore che aveva portato la società Plasmon a imporsi come nota marca di biscotti e alimenti per l'infanzia, con attenzione agli aspetti nutrizionali.

##### **La storia "dei" Bassani**

Menotti Bassani nacque nel Gennaio del 1864 a Laveno. "Suo padre, Gerolamo Bassani, assai valente ed apprezzato maestro, vero e tenace pioniere della cultura popolare, ardente patriota", si distinse in modo speciale nella battaglie che Giuseppe Garibaldi ingaggiò a Laveno e nel varesotto; per riconoscenza Garibaldi promise di tenere a battesimo il nascituro ultimo figlio di Gerolamo, a cui impose anche il nome di Menotti, ricordando così il proprio figliolo. Durante la sua carriera da maestro elementare inoltre aveva molto operato per la diffusione della cultura istituendo per i suoi allievi una scuola di canto, prestando volontario insegnamento nelle scuole serali, aprendo una scuola di disegno e

fondando, assieme ad altri, la Biblioteca circolante popolare di Laveno.

In continuità col padre, Menotti Bassani diede prova durante la sua vita di grande intraprendenza e intelligenza. Creò a Milano un'importante tipografia, lavorando con grandi editori, e con la moglie Ida Polli fece costruire nel 1910 la villa sul lungolago di Laveno progettata dall'architetto Sommaruga.

In quella villa tornò a risiedere il figlio Franco con la moglie Eugenia (Giannina) Scotti negli anni '60 dedicandosi allo sviluppo dell'Opera Pia, oggi Fondazione intitolata a suo padre Menotti.

### **Costruzione e gestione**

Nei primi anni "sessanta" venne avviata l'acquisizione di terreni nella località Brianza di Laveno e la costruzione dei primi padiglioni del nuovo complesso ove la Casa di Riposo Perabò – Opera Pia, venne trasferita nel luglio 1966. Il Palazzo Perabò di Cerro fu ceduto nel 1972 all'Amministrazione Comunale di Laveno Mombello, la quale lo destinò al nuovo Museo della Terraglia, oggi Museo Internazionale del Design Ceramico (MIDeC).

L'Opera Pia Casa di Riposo Perabò aveva assunto nel 1966 la denominazione "Casa di Riposo Perabò Bassani Menotti – Opera Pia" e, dal 1982, "Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani", con natura giuridica di Istituto di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB).

L'Ente, al suo insediamento in località Brianza, disponeva dei due padiglioni "A" e "B" oggi res. Franco Bassani, una casa per abitazione Custode, una casa denominata "Villa Elisa" e circa mq.35.000 di terreno adibito a parco e giardino. Si è poi aggiunto nel 1973 il Padiglione "C" oggi res. Giannina Scotti.

Il 5 gennaio 1985 moriva il Presidente Avv. Franco Bassani la cui moglie Eugenia (Giannina) Scotti, vissuta fino al 2005, ha proseguito l'opera finanziando la costruzione del padiglione "D" oggi res. Gennaro Arioli, già Presidente della Fondazione dal 1986 al 2008.

Nell'anno 2003 è stata trasformata in Fondazione di diritto privato assumendo la denominazione di Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani - ONLUS.

Nello stesso anno è stata costituita la "Associazione Amici del Centro Anziani Menotti Bassani AMBA", che promuove gruppi di volontari per le attività di animazione a favore degli ospiti, per il trasporto degli ospiti e dei visitatori, per l'organizzazione di eventi celebrativi, ricreativi e culturali che rendono il Centro Anziani un luogo di riferimento per la cittadinanza.

Nel periodo recente sono state avviate altre unità d'offerta territoriali ed effettuati interventi di riqualificazione così riepilogate:

- **2012** Centro Diurno Integrato al piano terreno della residenza Bassani;
- **2012** Reparto protetto per malati affetti da morbo di Alzheimer al piano terreno della residenza Scotti;
- **2013** Reparto Hospice nella residenza Arioli;
- **2013** RSA aperta – attività a domicilio;
- **2014** Mini alloggi protetti per persone autosufficienti a Villa Elisa;
- **2019** Ampliamento soggiorni residenza Bassani;
- **2022** Alloggi presso Casa Frascoli per anziani autosufficienti nel centro di Laveno;
- **2023** Cure Palliative domiciliari.

## **La Fondazione oggi**

La Fondazione Menotti Bassani ha lo scopo di provvedere all'assistenza ed al mantenimento di persone anziane, inabili al lavoro o che, per ragioni personali o familiari, vengano a trovarsi nell'impossibilità di vivere da soli o presso la propria famiglia.

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione al cui interno viene eletto un presidente.

La Fondazione eroga le seguenti offerte assistenziali in strutture autorizzate, accreditate e a contratto con l'ATS Insubria – Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria di Varese tramite le seguenti unità:

[Residenza "Franco Bassani"](#): n. 120 posti abilitati all'esercizio, di cui 114 autorizzati e accreditati a contratto, 6 autorizzati e accreditati ma non a contratto con A.T.S.

[Residenza "Giannina Scotti"](#): n. 118 posti abilitati all'esercizio, di cui 101 autorizzati e accreditati a contratto, 17 autorizzati e accreditati ma non a contratto con A.T.S.

[Residenza "Gennaro Arioli"](#): 51 posti abilitati all'esercizio di cui 47 autorizzati e accreditati a contratto, 4 autorizzati e accreditati ma non a contratto con A.T.S.

[Hospice](#): 10 posti accreditati a contratto

[R.S.A. aperta](#): assistenza a domicilio

[UPCDom](#): Cure palliative domiciliari

[Centro Diurno Integrato](#): 20 posti accreditati a contratto per assistenza diurna

[Mini alloggi protetti "Villa Elisa"](#): 6 unità abitative per persone autosufficienti

[Residenza Frascoli](#): 9 unità abitative per autosufficienti in Laveno

## **Art. 1**

### **- Denominazione e sede -**

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione Ente Morale denominata "Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani - ONLUS" con sede legale a Laveno Mombello, provincia Varese in Via Avv. Franco Bassani 13.
2. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

## **Art. 2**

### **- Scopi istituzionali -**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei seguenti settori:
  - a) assistenza sociale e sociosanitaria;
  - b) assistenza sanitaria;
  - c) beneficenza.

La Fondazione ha per scopo di provvedere all'assistenza ed al mantenimento di persone anziane, inabili al lavoro o che, per ragioni personali o familiari, vengano a trovarsi nell'impossibilità di vivere da soli o presso la propria famiglia. Sono ammessi gli anziani provenienti da qualsiasi località. Gli anziani nati o residenti nel comune di Laveno Mombello, o nei comuni confinanti, da almeno tre anni consecutivi dalla data di presentazione della domanda, hanno la precedenza nell'assegnazione dei posti disponibili.

2. Nell'ambito di iniziative pubbliche o private la Fondazione potrà cooperare o dar luogo a convenzioni con istituzioni, soggetti del privato sociale e quanti operano con analoghi scopi.
3. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
4. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
5. La Fondazione, nello svolgimento della sua attività istituzionale, riconosce la funzione sociale del volontariato e ne favorisce l'apporto ed il coordinamento nell'interesse dei propri utenti.
6. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

## **Art. 3**

### **- Patrimonio -**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dagli inventari redatti rispettivamente in data 30/09/2003 e 27/10/2003, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 63 del 17/11/2003.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
  - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
  - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
  - contributi a destinazione vincolata.
3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

#### **Art. 4**

##### **- Mezzi finanziari -**

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
  - a) rendite patrimoniali
  - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private
  - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio
  - d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 5**

##### **- Organi -**

1. Sono organi dell'Istituzione:
  - a) Il Presidente;
  - b) Il Consiglio di Amministrazione;
  - c) Il Revisore dei conti
  - d) L'organo di controllo

#### **Art. 6**

##### **- Presidente -**

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice tra i suoi membri e resta in carica in corrispondenza al Consiglio che lo ha eletto.

#### **Art. 7**

##### **- Compiti del Presidente -**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni

altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

2. Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
- f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine prorogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

In caso di assenza o temporaneo impedimento anche del Vice Presidente le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano di nomina e in caso di contemporaneità di nomina, dal Consigliere più anziano di età.

## Art. 8

### - Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, compreso il Presidente, che sono nominati in numero e con modalità come segue:

- n. **3** dal Sindaco del Comune di Laveno Mombello;
- n. **1** nella persona del Responsabile della "Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa" di Laveno Mombello (VA).

Il responsabile, sentito il parere del Consiglio Pastorale, può delegare in sua sostituzione altra persona ritenuta idonea al mandato.

Il responsabile, qualora facente parte del C.d.A., rimarrà consigliere anche in caso di suo trasferimento per attribuzione di altro incarico, fatta salva la possibilità dello stesso di rassegnare le dimissioni qualora le condizioni o il contesto non dovessero consentire la partecipazione alle riunioni del C.d.A.

In caso di dimissioni del delegato per qualsiasi motivazione, la nomina tornerebbe in capo al responsabile, che a sua volta potrebbe accettare l'incarico o procedere con le stesse modalità sopra riportate, a conferire nuova delega.

- n. **2** dall' "Associazione Amici del Centro Anziani Menotti Bassani"- AMBA;
- n. **1** dalla famiglia dell'avv. Franco Bassani.

Hanno diritto a questa nomina i parenti in linea retta e collaterale, entro il sesto grado, che abbiano raggiunto la maggiore età.

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di nomina, il Presidente comunica la necessità di rinnovo della carica al membro uscente, che si assumerà il compito di coinvolgere gli aventi diritto per designare il consigliere indicato dalla famiglia.



La famiglia dovrà indicare anche il nominativo di un referente cui il Presidente potrà far riferimento per gli adempimenti previsti dal successivo Art.10 in caso di indisponibilità del consigliere uscente.

La designazione avverrà nella modalità definita dalla famiglia e sarà comunicata alla Fondazione dal consigliere uscente – entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

In alternativa, verrà comunicata entro lo stesso termine mediante una dichiarazione firmata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto, con firme autenticate.

Quando non sarà più possibile eseguire questa disposizione per la mancanza di aventi diritto, il settimo consigliere sarà designato dagli altri sei a maggioranza semplice nella riunione del loro insediamento.

In caso di parità, prevarrà l'indicazione di AMBA, comunicata dai due consiglieri nominati da AMBA; in caso di dissenso tra loro, verrà interpellato il presidente di AMBA.

2. Le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono gratuite. Qualora se ne ravvisi l'opportunità e la possibilità, il Consiglio stesso potrà deliberare l'entità di un gettone di presenza a titolo rimborso spese per ciascuno dei membri.
3. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere confermati senza limite di mandato.
4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

#### **Art. 9**

##### **- Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione -**

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente sino alla sua ricostituzione.
2. Nell'eventuale periodo intercorrente tra la scadenza del Consiglio di Amministrazione e la sua ricostituzione, spetta, al Consiglio di Amministrazione scaduto, il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, fino al momento della costituzione del nuovo Consiglio, essendo il regime di prorogatio limitato al periodo di sessanta giorni dal termine di scadenza del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 10**

##### **- Decadenza e cessazione dei Consiglieri -**

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

Per il consigliere nominato dalla famiglia, la comunicazione dovrà essere effettuata al consigliere uscente, o nel caso di indisponibilità, al referente indicato all'art. 8.

2. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza

naturale del consiglio di Amministrazione.

3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.
4. Un Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive decade dalla carica. Decade, altresì, nel caso in cui subentri conflitto di interesse.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento di decadenza può essere promosso dall'Autorità Tutoria competente. Contestualmente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, richiederà all'Organo competente, la sostituzione del membro decaduto.

#### **Art. 11**

##### **- Riunioni del Consiglio di Amministrazione -**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa e ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.
2. Il Consiglio è convocato con comunicazione scritta e firmata dal Presidente da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. La convocazione deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno con gli argomenti da trattare e viene comunicata agli interessati a mezzo e-mail o altro strumento da concordare che preveda una conferma di avvenuta ricezione.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Il Presidente può invitare alle sedute dirigenti o soggetti utili al fine di favorire chiarimenti o comunicazioni relative ad argomenti da trattare.

#### **Art. 12**

##### **- Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione -**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Il direttore generale verbalizza le sedute del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento o assenza tale compito sarà svolto dal direttore amministrativo.
3. Le deliberazioni ed il verbale della riunione sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontana o si rifiuta di firmare ne deve essere fatta menzione nel verbale medesimo.

#### **Art. 13**

##### **- Compiti del Consiglio di Amministrazione -**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione

ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. In particolare il Consiglio:
  - a) approva il bilancio d'esercizio;
  - b) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
  - c) predisporre ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
  - d) definisce l'organizzazione interna e adotta il regolamento generale di funzionamento della Fondazione;
  - e) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
  - f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
  - g) nomina il Direttore Generale della Fondazione esterno al Consiglio.
  - h) provvede all'assunzione e al licenziamento del personale;
  - i) nomina il Vice Presidente;
  - j) nomina il Revisore dei Conti;
  - k) nomina l'organo di controllo;
  - l) approva il bilancio sociale.

#### **Art. 14**

##### **- Organo di controllo e Revisore legale dei conti -**

1. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2. L'Organo di Controllo resta in carica per quattro esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Consiglio di Amministrazione.
8. L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
9. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

#### **Art. 15**

##### **- Esercizio finanziario -**

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Ente è obbligato alla formazione del bilancio d'esercizio.

#### **Art. 16**

##### **- Norme sull'estinzione -**

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.
3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

#### **Art. 17**

##### **- Norme sulla devoluzione del patrimonio -**

1. In caso di scioglimento, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

#### **Art. 18**

##### **- Norme generali -**

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 209

Del 26/06/2024

---

Identificativo Atto n. 440

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI MENOTTI BASSANI - ONLUS" CON SEDE LEGALE IN LAVENO - MOMBELLO (VA) VIA AVV. FRANCO BASSANI N. 13. - ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2001.

L'atto si compone di 23 pagine

di cui 18 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

---

## IL PRESIDENTE

### VISTI:

- l'articolo 14 e seguenti del codice civile, riguardanti le norme che regolano l'organizzazione ed il funzionamento di associazioni e fondazioni;
- l'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delega alle Regioni, a far tempo dall'1 gennaio 1978, l'esercizio delle funzioni concernenti le persone giuridiche di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, del Codice Civile;
- gli articoli 2 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”*, in base ai quali le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo delle persone giuridiche private, che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione sono approvate mediante l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso ogni Regione;
- il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 *“Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361”*, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6.04.2001 – 1° supplemento ordinario al n. 14;
- la deliberazione di Giunta regionale n. VII/3794 del 16 marzo 2001 *“Registro regionale delle persone giuridiche private - approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento della gestione alle Camere di Commercio”*, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione del Registro di cui sopra alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Regione Lombardia;
- la deliberazione di Giunta regionale n. X/5854 del 28 novembre 2016 *“Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia, il Consiglio Notarile di Milano ed il Comitato Regionale Lombardo per la semplificazione di procedimenti relativi al Registro regionale delle persone giuridiche private e la trasmissione in via telematica degli atti”*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/2552 del 2 dicembre 2019 *“Rinnovo del Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia, il Consiglio Notarile di Milano ed il Comitato Regionale Lombardo per la semplificazione di procedimenti relativi al Registro regionale delle persone giuridiche private e la trasmissione in via*



## Regione Lombardia

---

*telematica degli atti”;*

### **VISTI** inoltre:

- il D.Lgs. 460/1997 *“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”;*
- l'art. 4, comma 33, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 *“Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”*, in base al quale sono state conferite alle ASL (ora ATS) le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro Primo, Titolo II, del codice civile, che operano in ambito socio-sanitario, sanitario e socio assistenziale;

### **RICHIAMATE** altresì:

- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/2164 del 30 settembre 2019 con cui la Giunta regionale ha dato indicazioni in ordine alla gestione delle procedure di riconoscimento e di approvazione delle modifiche statutarie delle persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R 361/2000, in attesa dell'istituzione e piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui al D.Lgs. 117/2017;
- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/4561 del 19 aprile 2021 *“Determinazione in ordine all'attuazione dell'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2021 n. 117 Istituzione dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse per l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. 117/2017”;*
- la deliberazione di Giunta regionale n. 5508 del 16 novembre 2021, ad oggetto *“Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) - Aggiornamento delle modalità organizzative”;*
- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/5668 del 15 dicembre 2021 *“Applicazione dei criteri e procedure di cui alla DGR 2164 del 30.11.2019 alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che intendono iscriversi nel Registro unico nazionale del terzo settore”*, con la quale la Giunta regionale ha disposto, per le sole Onlus che intendono iscriversi nel RUNTS, e fino alla data comunicata dal Ministero ai fini dell'attuazione dell'art. 34 del Decreto Ministeriale 106/2020, l'applicazione di criteri e delle procedure di cui alla richiamata DGR 2164/2019, per



## Regione Lombardia

---

la gestione transitoria dei procedimenti relativi al riconoscimento giuridico e agli adeguamenti statutari;

**CONSIDERATO** che la Fondazione denominata "Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani - Onlus", con sede legale in Laveno - Mombello (VA), via Avv. Franco Bassani n.13 risulta iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private al numero d'ordine 1663;

**VISTO** l'atto pubblico del 24 novembre 2023 Rep. n. 85557 Racc. n. 25981, registrato a Varese in data 11 dicembre 2023 al numero 38104 serie 1T, a rogito del notaio dottor Ferdinando Cutino, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con il quale è stata verbalizzata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l'adozione di un nuovo testo statutario modificato in alcune parti;

**PRESO ATTO:**

- dell'istanza di approvazione degli adeguamenti statutari presentata dal legale rappresentante della fondazione, pervenuta in data 22 gennaio 2024 - protocollo G1.2024.0002455 del 23 gennaio 2024 - con la quale è stato trasmesso il sopra menzionato atto pubblico Rep. n. 85557 Racc. n. 25981;
- della nota protocollo G1.2024.0009184 del 14 marzo 2024, con la quale la scrivente Amministrazione ha formulato richiesta di integrazione documentale nonché osservazioni in merito alla congruità di alcune modifiche apportate all'articolo 9 dello statuto;
- delle pec del 4 aprile 2024 – protocollo G1.2024.0012331 del 4 aprile 2024 e G1.2024.0012994 del 9 aprile 2024 - con le quali la fondazione ha trasmesso la richiesta documentazione integrativa, nonché l'atto pubblico Rep. n. 85897 Racc. n. 26227 del 3 aprile 2024, portante il deposito di un nuovo testo di statuto ulteriormente modificato all'articolo 9 conformemente alle osservazioni formulate dalla scrivente Amministrazione;

**VISTO** il citato atto pubblico del 3 aprile 2024 Rep. n. 85897 Racc. n. 26227 di deposito del nuovo testo statutario della Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani-Onlus ulteriormente modificato all'articolo 9, a rogito del dottor Ferdinando Cutino, e registrato a Varese il 4 aprile 2024 al numero 10006 serie 1T;

**CONSIDERATO** che gli adeguamenti statutari di cui si chiede l'approvazione attengono principalmente alla governance dell'ente, con particolare o riguardo alla composizione del Consiglio di Amministrazione;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere, in accoglimento dell'istanza presentata dalla





## Regione Lombardia

---

fondazione ed in conformità alla disciplina del D.P.R. 361/2000 e alla normativa vigente, all'adozione del presente provvedimento in quanto le modifiche statutarie sono compatibili con le finalità della fondazione e conformi alla normativa vigente;

**DATO ATTO** che il presente procedimento si conclude entro il 3 luglio 2024, nel rispetto del termine di cui all'art. 3, comma 8, del R.R. 2/2001;

### DECRETA

1. di approvare il nuovo testo dello Statuto della fondazione "Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani - Onlus", con sede legale in Laveno-Mombello (VA), via Avv. Franco Bassani n. 13, modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione verbalizzata con atto pubblico 24 novembre 2023 Rep. n. 85557 Racc. n. 25981, registrato a Varese in data 11 dicembre 2023 al numero 38104 serie 1T, a rogito del notaio dottor Ferdinando Cutino, per come ulteriormente modificato con atto pubblico del 3 aprile 2024 Rep. n. 85897 Racc. n. 26227, registrato a Varese in data 4 aprile 2022 al numero 10006 serie 1T, a rogito del notaio dottor Ferdinando Cutino, quest'ultimo costituente parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre l'iscrizione del nuovo statuto della fondazione in oggetto nel Registro regionale delle persone giuridiche private;
3. di trasmettere il presente atto alla Camera di Commercio competente per territorio e all'autorità di vigilanza e controllo, per gli adempimenti di conseguenza;
4. di notificare il presente decreto alla fondazione.

IL PRESIDENTE  
ATTILIO FONTANA

Atto a firma digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge